



consulenze ambientali

CA CONSULENZE AMBIENTALI

di Grandini Claudia

CONSULENZE E PRATICHE AMBIENTALI

SMALTIMENTO RIFIUTI

Sede Legale: Via G. Marconi, 54/D 25062 Concesio (BS)

U.L.: Via A. Gramsci, 43 25062 Concesio (BS)

Tel./Fax 030/2754064 Cel. 331 8191274 - 366 3857619

e.mail: caconsulenzeambientali@gmail.com

Pec: caconsulenzeambientali@pec.it

www.caconsulenzeambientali.it

P.IVA 03496950985

C.F. GRNCLD72M48B1570

A seguito dell'entrata in vigore del II D.Lgs 3 settembre 2020 n. 116, con decorrenza dallo scorso 26.09.2020 si applica la nuova disciplina relativa alla produzione e gestione dei rifiuti ivi compreso (ovviamente) l'attività di trasporto ed intermediazione.

Tra le novità più importanti sono da segnalare:

- Le nuove regole sulla responsabilità estesa del produttore (nuovo art. 188);
- Il trasporto dei rifiuti (art. 193 e nuovo articolo 193-bis);
- R.E.N.
 - Il Sistema di Tracciabilità digitale dei rifiuti;
 - Nuovi FIR e registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti;
 - Nuovi Modelli di Documenti.
- Le novità in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- Nuovi criteri per i Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali;
- Le sanzioni;
- Classificazione;
- La classificazione dei rifiuti e le correlate responsabilità: ridefinizione degli obblighi e lo stato della giurisprudenza.

L'iscrizione al REN (obbligatoria anche per trasportatori ed intermediari) e la conseguente nuova modalità di tenuta dei registri, MUD ed i nuovi formulari, entreranno in vigore solo a valle di appositi Decreti Attuativi che spiegheranno esattamente le modalità di iscrizione al REN.

Quindi per adesso, nel breve periodo, continuiamo ad utilizzare i FIR (o documenti equivalenti previsti dal Reg UE 1013/2006 nel caso di spedizioni transfrontaliere) ed il registro di carico/scarico fino all'emanazione dei predetti Decreti.

Fin da subito, però, entrano in vigore alcune novità interessanti (soprattutto per i trasportatori):

- 1) Obbligo di conservazione dei formulari e dei registri per 3 ANNI (e non più per 5 ANNI);
- 2) La micro-raccolta intesa come raccolta da un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore;
- 3) Viene portato da 48 ORE a 72 ORE il tempo massimo di stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto (escludendo i giorni interdetti alla circolazione) nonché le operazioni di trasbordo (SOLO per esigenze tecniche) perché tali operazioni NON si configurino come stoccaggio di rifiuti (che prevede, invece, specifiche autorizzazioni);
- 4) Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza;
- 5) Per il trasporto di piccole quantità di rifiuti derivanti da manutenzioni edili, il produttore (es. impresa edile) può portare il rifiuto presso la propria sede con un semplice DDT in alternativa al FIR;
- 6) La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore;
- 7) Articolo 193-bis - Trasporto intermodale:
Fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito.